

**ELENCO DEGLI ATTI E DEI PROVVEDIMENTI DELEGATI DAL DIRETTORIO
IN MATERIA DI RISOLUZIONE E GESTIONE DELLE CRISI**

(Delibera n. 427 del 20 luglio 2021)

ELENCO DELLE SIGLE E DELLE ABBREVIAZIONI

Nel presente elenco sono utilizzate le seguenti abbreviazioni:

URGC: Unità di Risoluzione e gestione delle crisi

TUB: Decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 “Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia” e successive modificazioni e integrazioni

TUF: Decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 “Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria” e successive modificazioni e integrazioni

D.Lgs. n. 180/2015: Decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, “Attuazione della Direttiva 2014/59/UE Del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio, e successive modificazioni e integrazioni

N.¹	Provvedimento delegato	A condizione che	Soggetto delegato	Fonte normativa
Liquidazione coatta amministrativa				

¹ Ex Provvedimento della Banca d'Italia del 21 luglio 2021 – *Regolamento recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi e delle fasi procedurali di competenza della Banca d'Italia e della Unità di informazione finanziaria per l'Italia, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.* Elenco n. 2 - Elenco dei procedimenti relativi alla funzione di gestione delle crisi e risoluzione.

5	Autorizzazione al compimento di determinate categorie di atti	<p>A. per transazioni che riguardano controversie di valore nominale fino a 100 mila euro</p> <p>B. per transazioni che riguardano controversie di valore nominale superiori a 100 mila euro e fino a 500 mila euro: Se gli organi liquidatori sono parte attiva nella controversia, ove l'introito conseguente alla transazione sia pari o superiore al 30% del valore della controversia ovvero se gli organi liquidatori sono parte passiva nella controversia, ove l'esborso conseguente alla transazione sia pari o inferiore al 70% del valore della controversia</p> <p>C. per transazioni che riguardano controversie di valore nominale superiori a 500 mila euro e fino a 1 milione di euro: Se gli organi liquidatori sono parte attiva nella controversia, ove l'introito conseguente alla transazione sia pari o superiore al 50% del valore della controversia ovvero se gli organi liquidatori sono parte passiva nella controversia, ove l'esborso conseguente alla transazione sia pari o inferiore al 50% del valore della controversia</p>	Capo dell'URGC	Artt. 84, 113-ter, 114-quinquies.3, 114-undecies TUB Artt. 57, 199 TUF
---	---	---	----------------	---

8	Autorizzazione della nomina di coadiutori e delegati		Capo dell'URGC	Artt. 84, 113-ter, 114-quinquies.3, 114-undecies TUB Artt. 57, 199 TUF
9	Cancellazione di iscrizioni e trascrizioni di diritti e vincoli	Sia verificato l'effettivo pagamento integrale del prezzo di vendita	Capo dell'URGC	Artt. 90, 113-ter, 114-quinquies.3, 114-undecies TUB Artt. 57, 199 TUF
10	Autorizzazione della cessione di attività e passività aziendali, di rami d'azienda e di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco	Per ogni cessione in blocco diversa da quelle realizzate in fase di avvio della l.c.a. e di valore nominale non superiore a 500 mila euro	Capo dell'URGC	Artt. 90, 113-ter, 114-quinquies.3, 114-undecies TUB Artt. 57, 199 TUF
12	Autorizzazione a contrarre mutui, operazioni finanziarie passive e a costituire in garanzia attività aziendali	Il valore dell'operazione non sia superiore a 500 mila euro e non ecceda in ogni caso il 20% del valore contabile dell'attivo aziendale all'avvio della liquidazione coatta amministrativa	Capo dell'URGC	Artt. 90, 113-ter, 114-quinquies.3, 114-undecies TUB Artt. 57, 199 TUF
13	Autorizzazione dei riparti e delle restituzioni, parziali o integrali, a favore degli aventi diritto		Capo dell'URGC	Artt. 91, 113-ter, 114-quinquies.3, 114-undecies TUB Artt. 57, 199 TUF
14	Autorizzazione all'acquisizione di garanzie in sostituzione degli accantonamenti	Purché la garanzia: 1) sia fornita da banche, imprese assicurative o intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 TUB - esercenti in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del TUF -; 2) sia operativa a prima e semplice	Capo dell'URGC	Artt. 91, 113-ter, 114-quinquies.3, 114-undecies TUB Artt. 57, 199 TUF

		richiesta scritta; 3) copra integralmente il rischio		
Liquidazione volontaria				
20	Accertamento della sussistenza dei presupposti per il regolare svolgimento della liquidazione <i>[Accoglimento dell'istanza]</i>		Capo dell'URGC	Artt. 96-quinquies, 113-ter, 114-quinquies.3 e 114-undecies TUB Artt. 35-octies, 199 TUF
Liquidazione giudiziale di fondi comuni di investimento				
25	Autorizzazione al compimento di determinate categorie di atti	A. per transazioni che riguardano controversie di valore nominale fino a 100 mila euro B. per transazioni che riguardano controversie di valore nominale superiori a 100 mila euro e fino a 500 mila euro: Se gli organi liquidatori sono parte attiva nella controversia, ove l'introito conseguente alla transazione sia pari o superiore al 30% del valore della controversia ovvero se gli organi liquidatori sono parte passiva nella controversia, ove l'esborso conseguente alla transazione sia pari o inferiore al 70% del valore della controversia C. per transazioni che riguardano controversie di valore nominale superiori a 500 mila euro e fino a 1 milione di euro:	Capo dell'URGC	Art. 57 TUF

		Se gli organi liquidatori sono parte attiva nella controversia, ove l'introito conseguente alla transazione sia pari o superiore al 50% del valore della controversia ovvero se gli organi liquidatori sono parte passiva nella controversia, ove l'esborso conseguente alla transazione sia pari o inferiore al 50% del valore della controversia		
26	Autorizzazione della nomina di coadiutori e delegati		Capo dell'URGC	Art. 57 TUF
Sistemi di garanzia dei depositanti e di indennizzo degli investitori				
34	Approvazione degli statuti dei sistemi di garanzia e relativo riconoscimento	Limitatamente alle modifiche di carattere meramente formale o consistenti in un mero adeguamento a norme di legge o regolamentari	Capo dell'URGC	Art. 96-ter, TUB
40	Individuazione del sistema di garanzia italiano per il rimborso dei depositanti delle succursali italiane di banche comunitarie	Ci sia un accordo di cooperazione di cui all'art. 96-quater.2, 4° comma, TUB che individui il fondo che effettua il rimborso	Capo dell'URGC	Art. 96-quater.2, TUB
Fasi procedurali				
Sistemi di garanzia dei depositanti e di indennizzo degli investitori				
47	Parere al MEF in ordine alle modifiche statutarie dei sistemi di indennizzo a tutela degli investitori	Le modifiche siano di carattere meramente formale o consistano in un mero adeguamento a norme di legge o regolamentari	Capo dell'URGC	Art. 11, DM Tesoro 14.11.1997, n. 485
Fondo nazionale di risoluzione				
81	Provvedimenti connessi con	Qualora si tratti del trasferimento all'SRF	Capo dell'URGC	Art. 79 D.Lgs. n. 180/2015

	l'utilizzo del fondo	dei contributi versati dagli intermediari italiani ovvero di adempimenti di obblighi già assunti dal Direttorio per il fondo concernenti, in particolare: - il servizio del debito dei contratti finanziari stipulati per conto del Fondo; - il pagamento di spese di competenza del Fondo, inclusi gli indennizzi relativi a claim già accettati e dovuti in forza di garanzie prestate dal Fondo. - l'assolvimento di obblighi di natura tributaria.		
--	----------------------	---	--	--

È inoltre delegata al Capo dell'Unità l'assunzione dei provvedimenti di diniego conseguenti all'adozione da parte del Direttorio dell'atto di comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis della legge 241/1990 e per i quali non siano state presentate osservazioni da parte dei soggetti istanti.

Le deleghe sono conferite al Capo *pro tempore* dell'Unità e a chi lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, secondo le previsioni regolamentari dell'Istituto.